



*Repubblica Italiana*

# **CITTA' DI MAZARA DEL VALLO**

**Casa Consortile della Legalità**

**====oOo====**

**2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E GESTIONE DELLE RISORSE**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N. 32 del 16/02/2024**

**OGGETTO:** Tariffazione TARI 2023 approvata con deliberazione di CC. n. 48 del 30/05/2023 ai fini del versamento dell'ACCONTO della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024: atto di indirizzo

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di febbraio nella Sede Municipale alle ore 13:56, con l'assistenza del V. SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Stella MARINO, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

### **LA GIUNTA COMUNALE**

QUINCI SALVATORE	SINDACO	Si	
BILLARDELLO VITO	V. SINDACO (video conferenza)	Si	
EMMOLA GIOACCHINO	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
SCHIAROLI DONATELLA	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
DI LIBERTI FRANCESCO	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
BOMMARITO MATTEO	ASSESSORE		Si
CASALE GIANFRANCO	ASSESSORE (Videoconferenza)	Si	
SANTANGELO FRANCESCO GIUSEPPE	ASSESSORE		Si

Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 2
--------------------	-------------------

Il SINDACO Dr. Salvatore QUINCI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## TESTO DELLA PROPOSTA

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

VISTO l'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 780 della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI (Tassa sui rifiuti);

CONSIDERATO che la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 654, L. n. 147/2013, *"deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021, il quale ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

VISTO l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif ad oggetto: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/Rif ad oggetto: *" Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il

periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio sopra indicato e ha, altresì:

- confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/ Rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (...);
- previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto da ciascun gestore e approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo modalità e criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- previsto una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

CONSIDERATO, altresì che:

1- all'art. 7 della citata deliberazione n. 363/2021/R/Rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

o ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);

o il PEF, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art. 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

o la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'art. 28 del MTR-2 (comma 7.4);

o l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti (commi 7.5 e 7.6);

2- la deliberazione n. 363/2021/R/Rif rinvia a un successivo provvedimento le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono proposta tariffaria per il secondo periodo regolatore (comma 2.4, lett. b);

VISTA la deliberazione n. 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione*

*all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/ Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti applicativi e ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la loro trasmissione da parte dell'Ente territorialmente competente;

VISTA La delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall'ARERA il 04/08/2023, che definisce le linee guida della procedura biennale di aggiornamento. Queste indicano la modalità con cui verrà elaborato il nuovo PEF e apportano alcune significative modifiche al MTR-2 che identificano il limite massimo per le entrate tariffarie derivanti dalla Tari o dalla tariffa sostitutiva per tutto il periodo regolatorio 2021-2025, basato sui costi efficienti riconosciuti ai gestori. Le tariffe così determinate sono atte a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, salvo il riconoscimento in cartella di riduzioni a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE nell'ambito di una politica di sostegno alle famiglie e altre riduzioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale e finanziate con fondi propri del Comune;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27.10.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 15.11.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;

RILEVATO che l’Ente non ha ancora provveduto ad approvare il documento contabile relativo al bilancio 2024 e pluriennale 2024/2026;

VISTO il disposto dell’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 nonché l’art.4, comma 7, del vigente regolamento di contabilità con il quale è automaticamente disposto l’esercizio provvisorio in ipotesi di differimento oltre il 31 dicembre di ogni anno del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché del pluriennale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2023 con il quale è stato differito il termine della deliberazione del Bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali al 15 Marzo 2024, pubblicato in G.U.Serie Generale n. 303 del 30/12/2023 ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

EVIDENZIATO che, alla data odierna, l’Ente opera in regime di esercizio provvisorio atteso che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 deve essere sottoposto all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 2 del 10/01/2024 di avvio dell’esercizio finanziario provvisorio 2024 con cui i dirigenti sono autorizzati all’utilizzo delle dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti nel bilancio assestato 2023-2025 limitatamente all’assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale relativi all’anno 2024, coerentemente con quanto disposto dalla normativa in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria, in attesa della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/05/2023, di “PRESA ATTO DEL PEF 2022/2025, APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 E MODIFICA ART. 46 C. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON D.C.C. N. 59/2014 E SS.MM.II.”

RITENUTO opportuno, nelle more dell’approvazione definitiva della tariffazione TARI per l’anno corrente, prorogare il regime tariffario TARI di cui alla precedente CC n. 48 del 30/05/2023, ai fini della emissione di un acconto pari al 60% di quanto dovuto per l’anno 2023, da versare in n. 2 rate, come indicato all’art 46 comma 3 del regolamento IUC, con scadenza rispettivamente:

- 1° Rata – 16 marzo 2024
- 2° Rata – 16 Maggio 2024

in alternativa, pagamento unico entro il 16 maggio 2024, dando atto che le eventuali agevolazioni/riduzioni previste dal vigente regolamento IUC sezione TARI verranno conguagliate con l’emissione a saldo della TARI 2024.

CONSIDERATO che la riscossione di un acconto, per mezzo dell’applicazione del regime tariffario 2023, assicurerebbe un adeguato flusso di cassa per le finanze del Comune al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali, ancorché vengano definite le aliquote TARI per l’anno corrente entro i termini di legge, nonché secondo la disciplina introdotta dall’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente);

CONSIDERATO, pertanto, che si provvederà, con atto da adottare entro i termini di legge e successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024, prevedendo modalità e termini dell’eventuale conguaglio. che, in ogni caso, dovrà avere scadenza successiva al 16 maggio 2024;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2021 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC - Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 08/09/2014 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, di disporre il pagamento di un ACCONTO della TARI per l'esercizio 2024, pari al 60% di quanto dovuto per l'anno 2023 da versare in n. 2 rate con scadenza rispettivamente:
  - 1° Rata – 16 marzo 2024
  - 2° Rata – 16 Maggio 2024
  - in alternativa, pagamento unico entro il 16 maggio 2024, dando atto che le agevolazioni/riduzioni previste dal vigente regolamento IUC sezione TARI verranno conguagliate con l'emissione a saldo della bollettazione TARI 2024.
2. Di dare atto che si provvederà, entro i termini di legge e con deliberazione da adottare successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024 prevedendo scadenza, modalità e termini dell'eventuale conguaglio;
3. Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
*f.to LICARI VITALBA GIUSEPPINA*

Il Proponente  
*f.to Ass. DI LIBERTI FRANCESCO*

## PARERI

### Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente  
*f.to Dott.ssa Maria Stella Marino*

### Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Mazara del Vallo lì, 16/02/2024

Il dirigente del Settore finanziario  
*f.to Dott.ssa Maria Stella Marino*

-----oOo-----

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione in oggetto;

**Visti** i pareri di legge;  
approvata all'unanimità

## DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

**IL SINDACO**

*f.to Dr. Salvatore QUINCI*

Il V. SEGRETARIO GENERALE  
*f.to Dott.ssa Maria Stella MARINO*

---

**Certificato di pubblicazione n° 594**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 19/02/2024 al 05/03/2024 registrata al n° 594 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

**Data reg. 19/02/2024**

**Si dispone la pubblicazione in data \_\_\_\_\_**

Il Dipendente incaricato  
*f.to PANDOLFO FRANCESCA*

Il V. SEGRETARIO GENERALE  
*f.to Dott.ssa Maria Stella MARINO*

---

**Certificato di avvenuta pubblicazione n° 594**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/02/2024 al 05/03/2024 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

Il Dipendente incaricato  
*f.to PANDOLFO FRANCESCA*

Il V. SEGRETARIO GENERALE  
*f.to Dott.ssa Maria Stella MARINO*

---

**Esecutività della deliberazione**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

*Mazara del Vallo, li 19/02/2024*

Il V. SEGRETARIO GENERALE  
*f.to Dott.ssa Maria Stella MARINO*